

CONVENZIONE

TRA ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E FONDAZIONE ENTE VENERI

Premesso che:

- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita”, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all'art. 3, c. 4, lettera c) “interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo”;

- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali; - la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell'infanzia;

- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 all'art. 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia” e che “al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali”;

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 139 comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado. 1
Richiamati:

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27"

- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".

- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione dell'8/09/2009 in particolare il punto 2 "Scuola dell'infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa";

- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;

Considerato che:

- Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia, in data 29.06.2015, con atto n ° 135, ha approvato il "Protocollo di Intesa tra Comune di Reggio Emilia, M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna - ambito territoriale EPR la provincia di Reggio Emilia - ufficio XI e F.I.S.M. (Federazione italiana scuole materne) di Reggio Emilia per un sistema educativo di qualità", tale atto è stato prorogato con Delibera G.M. n. 67 del 23/4/2020 e CdA dell'Istituzione RUIC n. 5 del 14/5/2020 per l'anno 2020.

- In tale atto sono previsti impegni specifici sui seguenti argomenti:

- Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio
- Qualifica e trattamento del personale
- Formazione permanente e qualificazione del servizio
- Coordinamento pedagogico - Accoglienza dei bambini
- Servizi per l'accesso
- Integrazione dei bambini disabili, educazione alla salute e rispetto delle norme igienico sanitarie
- Partecipazione delle famiglie
- Contribuzione degli utenti - Adeguatezza strutturale
- Assicurazione - Informazione e documentazione

- Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia, nella stessa data del 29.06.2015, approvando l'atto n ° 135 ha recepito gli ordini del giorno n.1 E n.2 entrambi tesi al coinvolgimento, nel "sistema integrato di qualità" di altre esperienze presenti citando esplicitamente la realtà territoriale della Fondazione Ente Veneri.

- La Fondazione Ente Veneri gestisce la scuola paritaria "Veneri" che nell'ambito del territorio di villa Fogliano costituisce l'unico presidio scolastico per la fascia 3-6 anni.

- la presente Convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Sistema integrato delle Scuole dell'infanzia

1. Le Parti convengono di considerare la presente Convenzione come strumento idoneo per la realizzazione, nel territorio di villa Fogliano del sistema integrato. La presente Convenzione intende estendere al territorio indicato, quanto promosso e realizzato nel protocollo d'intesa di cui in premessa, teso al progressivo coordinamento nella gestione dell'offerta complessiva di scuola d'infanzia presente sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie. Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione l'acquisizione e il mantenimento da parte del soggetto gestore del possesso della parità scolastica documentata dagli Uffici Scolastici territoriali/Ufficio Scolastico regionale.

2. Le parti convengono sull'opportunità di coordinare le procedure per le iscrizioni alle Scuole d'infanzia comunali, concordando di applicare procedure raccordate per le iscrizioni elaborate e utilizzate con le altre esperienze di scuole dell'infanzia paritarie, salvaguardando le specificità delle singole gestioni. Per raggiungere una maggiore efficacia si conviene inoltre di mettere a disposizione di tutte le gestioni i posti non coperti a partire dal 15 settembre per limitare al massimo la presenza di posti vuoti nella rete o ritardi nella attribuzione di posti. Per facilitare l'elaborazione e il monitoraggio delle procedure di iscrizione e assegnazione dei posti, che da anni viene effettuato da Istituzione, FISM e Stato, accettando le risultanze del tavolo tecnico di raccordo, convocato dal Presidente dell'Istituzione;

ART. 2 - Accoglienza dei bambini

1. La Fondazione Ente Veneri si impegna ad accogliere tutti i bambini in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla L.62/2000 e ss.mm, nonché alla L.53/2003, e al D.Lgs 59/2004 e ss.mm., senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, cittadinanza facilitando, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili. L'ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla Legge 104/92 e ss.mm, e dalle disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.

L'ente gestore si impegna, nella definizione dei criteri per l'accoglienza delle domande, a riservare la precedenza alle iscrizioni dei bambini residenti nel Comune, una volta soddisfatto il vincolo

statutario di prelazione per i bambini residenti nel territorio della parrocchia di San Colombano in Fogliano e successivamente nel territorio dei Comuni limitrofi, contribuendo a raggiungere e mantenere l'obiettivo di azzerare le domande in lista d'attesa delle famiglie.

ART. 3 - Partecipazione delle famiglie.

L'Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali (conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000).

ART. 4 - Sistemi tariffari e trasparenza.

L'Ente gestore, compatibilmente con i limiti di bilancio e in relazione a quanto previsto al successivo art. 14, si impegna ad individuare ed applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie. Le quote definite non saranno comunque inferiori alla quota minima applicata nelle scuole dell'infanzia comunali e statali. L'Istituzione si impegna a ridurre di una quota pari al 30% della retta intera delle scuole dell'infanzia comunali, le rette dei bambini che, frequentando i servizi per l'infanzia comunali o statali, abbiano fratelli o sorelle iscritte alle scuole materne autonome. L'Ente gestore si impegna a produrre e aggiornare annualmente/periodicamente la Carta dei Servizi, specificando progetto educativo, regole di accesso, modalità di funzionamento e sistema tariffario.

Art 5. Adeguatezza delle strutture

L'Ente Gestore garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

ART. 6. Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione dei bambini disabili, educazione alla salute

1. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Verranno individuate forme specifiche di collaborazione con l'AUSL al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili, L. 104/92 e ss.mm, delle ulteriori eventuali disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto

3. L'Ente gestore definirà inoltre forme specifiche di collaborazione con l'AUSL, e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione dei bambini/e con disagio socio-culturale e per realizzare interventi di promozione dell'agio a scuola e di educazione alla salute.

ART. 7 - Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

1. L'Ente gestore si impegna ad adottare le Indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d'infanzia (Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254). L'Ente Gestore, mantiene la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000, al fine di rispondere alle specifiche finalità espresse nello statuto.

Esso definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.

2. L'Ente gestore si impegna altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla legge 62/2000 e ss. mm. In particolare, il gestore si impegna:

- per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini iscritti, a rispettare le indicazioni normative specifiche previste per le scuole paritarie nel DM del 18-12-1975 e nella D.Lgs n. 626/1994 e ss.mm., nella legge n. 62/2000 e ss. mm. e nel CCNL di riferimento.

3. L'Ente gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

4. L'Ente gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, le Scuole primarie e le altre Scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico.

ART. 8 - Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale insegnante deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27" e nel Decreto Ministeriale n° 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".

2. Al personale impiegato dipendente deve essere applicato un CCNL adeguato e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.

3. Al personale religioso viene applicato il trattamento previsto per il settore prescolare dalle leggi n.537/1981 e n. 863/1984, art.5, comma 20.

ART. 9 - Assicurazione

Assicurazione l'ente gestore provvede obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.

ART. 10- Servizi per l'accesso e la frequenza

1. L'iscrizione e l'accesso alla scuola di infanzia "Veneri" è garantito a tutti i bambini richiedenti, ivi compresi i bambini disabili e stranieri, fino alla copertura dei posti disponibili. L'Ente gestore si impegna ad accogliere prioritariamente i residenti nel Comune, tenuto conto del vincolo testamentale indicante la priorità dei residenti nel territorio della parrocchia di San Colombano in Fogliano.

2. L'Ente gestore in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie assicurano un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. L'ente gestore garantisce, qualora si effettuino autonomi servizi di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l'immatricolazione, l'uso, la revisione dei mezzi e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza dei bambini sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

ART. 11 – Coordinamenti pedagogici

1. L'Ente gestore e il Comune riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici Territoriali. Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi e i Dirigenti delle Scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.

2. L'Ente gestore si avvale di figure professionali dotate di laurea specifica a indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico-progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

3. L'Ente gestore si impegna a garantire la partecipazione attiva ai lavori del Coordinamento pedagogico territoriale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate alle scuole d'infanzia da concordare in ambito provinciale

Art. 12 - Formazione permanente e qualificazione del servizio

1. L'Ente gestore assicura, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.

2. L'Ente gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità educativa e curricolare con i servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni, secondo le indicazioni della L.R. n.1/2000 e successive modificazioni e delibere attuative, con la scuola primaria e le scuole d'infanzia di altra tipologia gestionale, secondo le indicazioni della normativa nazionale vigente, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

3. L'Ente gestore si impegna inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 13 - Impegni dell'Ente locale.

Il Comune nel quadro delle politiche di governo complessive del sistema scolastico a livello locale e delle conseguenti deliberazioni pluriennali e annuali di bilancio sostiene il funzionamento del servizio scolastico e la qualificazione dell'offerta formativa, secondo la normativa nazionale e regionale vigente, attraverso contributi del proprio Bilancio, nell'ambito dei trasferimenti finanziari assegnati all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia gestore del Protocollo d'Intesa, denominato **“Per Un Sistema Educativo Di Qualità, Zero – Sei”**.

Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, con risorse proprie, riconosce per l'anno scolastico 2020/21 il contributo di € **7.500,00**, erogato nell'intero importo per ogni sezione composta da almeno 15 bambini e non più di 28 bambini, per materiale didattico, funzionamento e gestione. A partire dall'anno 2021 l'erogazione del contributo avverrà nelle modalità e importi previsti dal rinnovo del protocollo d'intesa denominato **“Per Un Sistema Educativo Di Qualità, Zero – Sei”**, proporzionale a quanto sarà indicato.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia promuove inoltre, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la fruizione di servizi gestiti direttamente quali:

- il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa,
- il Laboratorio di animazione teatrale Gianni Rodari,
- il Centri video il Centro di riciclaggio creativo REMIDA,
- il Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

Art. 14 Contributi per investimenti

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si rende disponibile alla valutazione della fattibilità di eventuali interventi di ristrutturazione dell'edificio scolastico sito in via E. Fermi 7 e di proprietà della Fondazione Ente Veneri allo scopo dell'ottenimento di contributi del Comune di Reggio E.

compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie da determinarsi in sede di approvazione del prossimo bilancio comunale.

Art 15 – Interventi e/o contributi a favore dell'integrazione scolastica dei bambini disabili

1. La scuola convenzionata, l'Istituzione, l'Azienda Sanitaria Locale e M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Reggio Emilia - Ufficio XI al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e/o con disagio socio-culturale, individueranno forme specifiche di collaborazione e di interventi di educazione alla salute. Il rispetto delle norme igienico-sanitaria sulle strutture sarà assicurato dai competenti Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 16 - Informazione, documentazione e rendicontazione

1. Sarà cura dell'Ente Gestore informare i genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente Convenzione e a comunicare all'Istituzione i nominativi dei componenti degli organi collegiali.

2. L'Ente Gestore si impegna a trasmettere all'Istituzione entro il mese di settembre di ogni anno la scheda informativa contenente almeno dati anagrafici sulla Scuola (Indirizzo, Telefono n., Fax, Cognome e nome del gestore o rappresentante legale della Scuola); numero delle sezioni funzionanti nel corrente anno scolastico; Calendario scolastico; Orario giornaliero di funzionamento del servizio; Numero alunni iscritti; Numero dei bambini disabili certificati e inseriti nella Scuola; Numero insegnanti di cui religiosi; Importo della eventuale quota di iscrizione; Importo della retta mensile di frequenza; Riduzioni applicate).

3. L'Ente Gestore invierà copia del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente accompagnato da relazione illustrativa. Tale invio è contestuale a quello effettuato all'Ufficio Scolastico Provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. L'Istituzione dell'Ente Gestore concordano di trasmettere il testo della presente Convenzione alle scuole e alle famiglie e di individuare altri strumenti informativi che favoriscono la conoscenza della presente Convenzione.

Art. 17 - Verifiche e decadenza

1. L'Istituzione si riserva di effettuare verifiche periodiche sull'applicazione delle normative contenute nella Convenzione attraverso la richiesta di informazioni e attraverso ulteriori verifiche documentali e in situazione attivate dalla Commissione Paritetica.

2. L'Istituzione si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione qualora intervengano o sussistano gravi inadempienze, precedentemente comunicate all'Ente Gestore, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte dell'Ente Gestore.

Art. 18 - Decorrenza e durata.

La presente Convenzione ha durata per l'anno scolastico 2020/21 e successivi fino al rinnovo del Protocollo d'intesa denominato **“Per Un Sistema Educativo Di Qualità, Zero – Sei”**.

DATE

FIRME